

**ATTI PARLAMENTARI**

**XVI LEGISLATURA**

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

**Doc. CCXXXVII**

**n. 4**

## **R E L A Z I O N E**

### **CONCERNENTE L'ANDAMENTO DEL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI A TERRA NEGLI AEROPORTI CIVILI**

**(Primo semestre 2011)**

*(Articolo 50, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99)*

**Presentata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
(PASSERA)**

---

*Trasmessa alla Presidenza il 7 febbraio 2012*

---

**PAGINA BIANCA**



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo

## Relazione sul monitoraggio relativo al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli Aeroporti italiani nel 1 semestre 2011.

(Art. 50 comma 1, legge 23 luglio 2009 n. 99)

Sommario: 1. Premessa; 2. Aeroporti nazionali liberalizzati; 3. Limitazioni ex articoli 4 e 5 del decreto legislativo 18/99; 4. Attuazione nazionale del sistema regolamentare in materia di servizi a terra negli aeroporti; 5. Procedimenti della Commissione Europea.

### 1. Premessa.

L'art. 50, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), concernente la verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, dispone che il Ministro di questo dicastero riferisca semestralmente al Parlamento sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:

- a) Al mercato dei servizi aeroportuali a terra;
- b) Al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilità, informazione in tempo reale all'utenza, minori costi per i consumatori;
- c) Ai rapporti tra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;
- d) Alle misure e ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore;
- e) Agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato.

Si forniscono di seguito i prescritti elementi informativi, attinenti al primo semestre del 2011, per quanto riguarda le lettere a), d) ed e) del predetto articolo sulla base degli elementi forniti dall'ENAC in base a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3 del d.lgs.18/99, "Monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti", riferito al settore dell'handling e dagli altri dati forniti dall'ENAC, quale soggetto istituzionalmente preposto all'attuazione dei poteri di controllo, vigilanza ed amministrazione, nonché organo garante del processo di liberalizzazione e privatizzazione del settore dell'handling.

La Direttiva europea n. 67/96 del 15.10.1996, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 13.1.1999, n.18, ha introdotto regole comuni per l'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, garantendo pari opportunità sia ai fornitori terzi che ai vettori aerei .

La predetta normativa ha profondamente innovato l'assetto delle gestione aeroportuale - che parallelamente al processo di liberalizzazione del traffico aereo andava assumendo una nuova configurazione - introducendo regole di mercato e di libera concorrenza nel settore (servizi di assistenza a terra).

Come è noto ai sensi della normativa soprarichiamata, i servizi aeroportuali di assistenza a terra sono costituiti dal complesso delle operazioni di assistenza necessarie ed accessorie alla partenza, all'atterraggio ed alla sosta dell'aeromobile e del suo carico (merci, passeggeri e posta). La finalità della normativa di settore è non solo quella di governare il processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali a terra, ma di ridurre i costi del servizio e migliorarne la qualità senza incidere sulla sicurezza.

## 2. Aeroporti nazionali liberalizzati.

Ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs.18/99, negli aeroporti che hanno raggiunto la soglia dei 2.000.000 di passeggeri o 50.000 tonnellate di merci è riconosciuto il libero accesso al mercato dei servizi a terra sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 13 del citato d.lgs.18/99.

Gli aeroporti interessati alla liberalizzazione sono i seguenti secondo i dati di traffico riferiti all'anno 2010, estratti dalla corrispondente pubblicazione sul sito ENAC:

AEROPORTO	Totali passeggeri	Totali
cargo		
ROMA Fiumicino	35.956.295	164.546
MILANO Malpensa	18.714.187	432.673
MILANO Linate	8.295.436	19.063
BERGAMO Orio al Serio	7.661.061	106.050
VENEZIA Tessera	6.801.941	25.377
CATANIA Fontanarossa	6.301.832	9.286
NAPOLI Capodichino	5.535.984	3.119
BOLOGNA Borgo Panigale	5.432.248	28.147
ROMA Ciampino	4.563.852	18.003
PALERMO Punta Raisi	4.341.696	2.827
PISA San Giusto	4.048.068	6.134
TORINO Caselle	3.541.073	1.187
CAGLIARI Elmas	3.426.864	3.610
BARI Palestro	3.371.693	2.390
VERONA Villafranca	2.975.557	1.153
TREviso Canova	2.144.338	2.932

Pertanto, gli aeroporti italiani soggetti alla liberalizzazione normativa sono, nell'anno 2010, 16. Si evidenzia che nel 2010 anche l'aeroporto di Treviso ha superato la soglia dei 2 milioni di passeggeri.

### 3. Limitazioni ex artt. 4 e 5 D. Lgs. n.18/99

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal provvedimento di limitazione sull'aeroporto di Venezia per le cat. 3, 4 e 5 dell'allegato A) al d.lgs. 18/99, in data 22 giugno u.s. è stato pubblicato sulla GUCE n. 73 il bando di gara per l'individuazione dei prestatori di servizi per le categorie limitate. Il 18 luglio u.s. è stata esperita la preselezione per la valutazione delle domande di partecipazione alla procedura ristretta di gara. Il bando di gara, il disciplinare tecnico ed i chiarimenti inerenti la gara, richiesti da vari operatori, sono stati pubblicati sul sito [www.veniceairport.it](http://www.veniceairport.it) e su quello istituzionale dell'Enac.

Nel corso del 2010 la società di gestione Gesap S.p.A. ha richiesto di limitare, sull'aeroporto di Palermo, il numero dei prestatori per le categorie 3 e 5 dell'allegato A) al d.lgs. 18/99, ai soggetti già certificati ai sensi della circolare APT-02A, che risultano essere tre.

Gli esiti delle verifiche e degli approfondimenti esperiti dal Team di sorveglianza dell'ENAC hanno evidenziato che non sussistono elementi ostativi all'accesso di nuovi handlers. Pertanto la richiesta di limitazione sullo scalo di Palermo non è stata accolta.

Risultano pervenute le seguenti ulteriori richieste di limitazioni:

la Società di gestione Aeroporti di Roma S.p.A. ha richiesto di limitare il mercato dei servizi di assistenza a terra sugli scali di Ciampino e Fiumicino ed ha presentato, in data 28 giugno 2011, uno studio relativo all'analisi delle attuali condizioni operative e logistiche connesse al rilascio dei certificati di prestatore di servizi di assistenza a terra.

Lo studio evidenzia come la progressiva liberalizzazione ha prodotto diverse criticità legate alla mancanza di spazi per le attività di handling.

La Società sottolinea, inoltre, che ulteriori criticità sono prevedibili con l'inizio dei lavori relativi allo sviluppo infrastrutturale dello scalo che saranno avviati a seguito della definizione della "Convenzione per la gestione del sistema aeroporuale della capitale e Contratto di programma ai sensi dell'art. 17, c. 34 bis della L. n. 102/09", il cui schema è stato positivamente valutato dal C.d.A. in data 18 luglio 2011. ed è ora in via di inoltro ai competenti Ministeri e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per quanto sopra esposto, la Società di gestione ha richiesto di limitare il mercato a n. 4 prestatori e n. 2 utenti in autoproduzione per le seguenti categorie: cat. 3. Assistenza bagagli; cat. 4 assistenza merci e posta e cat. 5 assistenza operazioni in pista (escluso cat. 5.7 trasporto e caricamento dei cibi). Al momento risultano presenti 7 operatori per l'assistenza bagagli ed operazioni in pista di cui uno svolge l'attività sia in autoproduzione che a terzi e n. 4 *handlers* per l'assistenza merci e posta più uno in autoproduzione. L'ENAC sta effettuando le verifiche connesse.

Per lo scalo di Ciampino la Società A.d.R. ha comunicato che è in fase di studio la relazione tecnica volta ad accertare la effettiva disponibilità di spazi sia per l'aviazione generale che per quella commerciale.

La Società di gestione SAC ha richiesto di limitare a tre operatori, attualmente già presenti sullo scalo di Catania, la cat. 5 assistenza operazioni in pista a causa di importanti lavori previsti lato air side che potrebbero comportare alcune criticità. Al riguardo sono in corso le verifiche e gli accertamenti di competenza dell'ENAC.

Si evidenzia che in materia di limitazioni il nuovo Regolamento "Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra" Edizione n. 4 del 23 marzo 2011 ha introdotto all'art. 14 un' elemento di novità rispetto alla precedente disciplina, che in particolare prevede "Quando la necessità di imposizione di limitazioni in un aeroporto intervenga successivamente alla avvenuta

*liberalizzazione dello stesso, accertato il numero massimo di prestatori ammissibili per categoria di servizio di assistenza, possono presentarsi i casi seguenti :*

- a) ove i prestatori certificati per i settori soggetti a limitazione siano già presenti ed operanti nel numero massimo e sia garantito il requisito di indipendenza richiesto dalla normativa, considerato che non può non riconoscersi un incremento di valore delle risorse conseguente allo svolgimento dell'attività, e considerate le aspettative derivanti dal rilascio della certificazione di idoneità, non si dà luogo a selezione tramite gara per individuare i prestatori;*
- b) qualora il numero dei prestatori certificati per i settori soggetti a limitazione sia inferiore al numero massimo, o divenga tale a causa di cessazione di attività o mancato rinnovo della certificazione, i nuovi entranti sono selezionati tramite gara fino al limite consentito;*
- c) qualora il numero dei prestatori certificati per i settori soggetti a limitazione sia superiore al numero massimo, si procede alla selezione di tutti i prestatori mediante gara”.*

#### **4. Attuazione del sistema regolamentare in materia di handling**

A seguito della pubblicazione del predetto Regolamento sono stati presentati alcuni ricorsi da parte di Swissport Cargo Italia Services S.r.l., Alha Airport S.p.A., Flightcare S.p.A., Alitalia S.p.A. e Cismat S.r.l. tuttora pendenti.

Alla luce del nuovo Regolamento è stata predisposta la revisione della circolare APT-02A dell'ENAC, la cui bozza è stata pubblicata sul sito internet del medesimo Ente per la relativa consultazione.

Numerose istruttorie sono in corso presso le Direzioni Aeroportuali per i rinnovi dei certificati in scadenza che sono stati rilasciati, prevalentemente nel corso del 2008, a seguito dell'emanazione della circolare APT-02A che ha introdotto il certificato di prestatore di servizi di assistenza a terra.

#### **5. Procedimenti della Commissione Europea**

La Commissione Europea, dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane riguardo al presunto aiuto di stato concesso alla Società SEA Handling S.p.A. durante il periodo 2002-2005, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'art. 108, paragrafo 2, del TFUE nei


confronti di SEA Handling S.p.A., in quanto ritiene che le perdite ripianate dalla propria controllante SEA S.p.A costituiscano misure di aiuto di Stato.

Conseguentemente con nota del 23 giugno 2010 la Commissione Europea ha avviato il procedimento "Aiuto di Stato C 14/2010 (ex NN 25/2010 ex CP 175/2010) Italia SEA Handling S.p.A.", ed ha invitato il governo italiano a fornire documenti, informazioni e dati necessari per valutare la compatibilità delle misure.

Con la Decisione pubblicata sulla GUUE serie C del 29 gennaio 2011, la Commissione ha invitato gli interessati, oltre che a fornire ed integrare tutti i documenti ed i dati necessari per valutare la compatibilità delle misure, a presentare le loro osservazioni entro il termine di un mese dalla pubblicazione della predetta decisione, data prorogata inizialmente al 21 marzo corrente anno. In tale data, la SEA Handling, anche per conto della Società per Azioni SEA, forniva le proprie osservazioni. La procedura in esame è stata, poi, oggetto di ulteriore proroga in seguito ad osservazioni presentate da terzi. Il Comune di Milano, in qualità di Autorità italiana, ha chiesto ed ottenuto per la replica di beneficiare di una proroga fino al 2 giugno del corrente anno. In data primo giugno ultimo scorso, il Comune di Milano ha fornito la replica alle osservazioni presentate da terzi. Da ultimo la nostra Rappresentanza a Bruxelles ha comunicato, in data otto agosto corrente anno, che il termine di risposta è stato esteso fino al 15 settembre 2011.

L'aeroporto di Pisa è stato oggetto di attenzione da parte della Commissione per quanto riguarda la centralizzazione del deposito carburante di Pisa la cui indagine è stata formalmente archiviata in data 20 luglio 2011.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Aldo SANSONE**



**IL CAPO DIPARTIMENTO**  
**Ing. Amedeo FUMERO**

